



Città di Lucca

Lettera alle imprese ricettive del comune di LUCCA

Dal 1° aprile 2013 i gestori delle strutture ricettive del Comune di Lucca sono chiamati a collaborare con il Comune per l'applicazione dell' **imposta di soggiorno**.

L'imposta di soggiorno entra in vigore dal 1° aprile 2013. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsti dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, previsti nel bilancio di previsione di ogni singolo comune, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo.

L'imposta di soggiorno è applicata sui pernottamenti dei **non residenti** nel Comune di Lucca in strutture ricettive fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi in alta stagione (dal 1° aprile alla prima domenica di novembre) ed un solo pernottamento in bassa stagione (dal lunedì successivo alla prima domenica di novembre al 31 marzo dell'anno successivo).

L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo le seguenti fasce di prezzo:

Fascia di prezzo	Imposta
Da € 1,00 a € 29,99	€ 1,00
Da € 30,00 a € 69,99	€ 1,50
Da € 70,00 a € 99,99	€ 2,00
Da € 100,00 a € 129,99	€ 2,50
Da € 130,00 in poi	€ 3,00

L'imposta si applica per i primi tre pernottamenti consecutivi nel periodo di alta stagione e per un solo pernottamento nel periodo di bassa stagione. Nel caso di ricorrenti e ripetuti pernottamenti non consecutivi, effettuati nello stesso mese solare e nella stessa struttura ricettiva, l'imposta è dovuta complessivamente per sei notti.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap con accompagnatore.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lucca sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno attraverso il materiale informativo predisposto dal Comune.

I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Scadenze anno 2013:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	-
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

Per informazioni di maggior dettaglio si invita a consultare l'apposita pagine web informativa "Imposta di soggiorno" del sito internet del comune di Lucca www.comune.lucca.it

Infine per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

- l'ufficio tributi del comune di Lucca per informazioni sulla tassazione (al numero 0583\442868 oppure all'indirizzo di posta elettronica l.nencini@comune.lucca.it),
- l'ufficio turismo del comune di Lucca per notizie generali sull'imposta di soggiorno (al numero 0583\445734 email uffturismo@comune.lucca.it).

COMUNE DI LUCCA

Assessorato al Turismo – Assessorato alle Finanze